



Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza

SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO

**GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA
PER LA FORNITURA DI STENT CORONARICI E SERVIZI CONNESSI
OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE
ABRUZZO**

ACCORDO QUADRO

SIMOG N° 9521539

ACCORDO QUADRO

TRA

AReACom – Agenzia Regionale dell’Abruzzo per la Committenza, (nel seguito per brevità denominata anche “**Agenzia**”), con sede legale presso l’Aquila (AQ), Via Leonardo Da Vinci n.6, CAP 67100, in qualità di Soggetto Aggregatore, Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza della Regione Abruzzo, Codice Fiscale 91022630676, nella persona del Direttore Generale Avv. Donato Cavallo, nominato con D.G.R. n. 731 del 15/11/2021, in qualità di persona autorizzata alla stipula del presente Accordo Quadro,

E

L’Operatore Economico INTERMEDIX SRL, (nel seguito per brevità denominato anche “**Fornitore**”), sede legale in CHIETI (CH), VIA ERASMO PIAGGIO N.27/A, CAP 66100, Codice Fiscale 01279670689 e P. IVA n. 01279670689, iscritta al Registro delle Imprese di CHIETI PESCARA al n. REA N. CH-107437, domiciliata ai fini del presente Atto in CHIETI (CH), VIA ERASMO PIAGGIO N.27/A, CAP 66100, in persona del legale rappresentante Dott. IVAN TEODORO PANTALONE, in qualità di legale rappresentante, persona autorizzata alla stipula del presente Accordo Quadro, giusti poteri allo stesso conferiti da ATTO DI NOMINA DEL 07/11/2014, di seguito congiuntamente definite le “**Parti**”.

PREMESSO CHE

- a) L’Agenzia, con Determinazione Direttoriale n. 398 del 28/12/2023 e ss.mm.ii., ha indetto una procedura di gara per la fornitura di Stent coronarici e servizi connessi occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo, il cui bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 28.12.2023 e pubblicato in data 03.01.2024 n.2024/S 002-002863;
- b) con Determinazione Direttoriale n. 254 del 20/12/2024, il Fornitore è risultato aggiudicatario, primo in graduatoria, del lotto 4 della procedura di gara per un valore massimale di euro 2.394.000,00 (pari al 100% del valore a base d’asta);

- c) i controlli sul possesso dei requisiti e le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara in capo al Fornitore hanno avuto esito positivo come da verbale conservato agli atti d'ufficio;
- d) è stata acquisita l'informazione antimafia sul Fornitore aggiudicatario (*oppure, nei casi di cui all'art. 92 c. 3 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*) il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dall'AReACom e dal Fornitore in assenza della comunicazione antimafia, richiesta dall'Agenzia mediante B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale Unica Antimafia). Le Parti convengono esplicitamente che il presente Accordo Quadro si risolve di diritto in caso di riscontro positivo della predetta informazione antimafia; ciò vale a tutti gli effetti come clausola risolutiva espressa del presente atto. In tale evenienza, l'Agenzia provvederà a comunicare tempestivamente al Fornitore l'avvenuta risoluzione contrattuale;
- e) il Fornitore ha prodotto la documentazione richiesta nella *lex specialis* di gara ai fini della stipula del presente Accordo Quadro;
- f) a garanzia delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte in forza del presente atto, il Fornitore ha prestato la garanzia definitiva nelle modalità stabilite nel Disciplinare di gara ai sensi dell'articolo 117 del d.lgs. 36/2023;
- g) il Fornitore sottoscrivente il presente Accordo Quadro, per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nello stesso alle condizioni, modalità e termini stabiliti nella relativa documentazione di gara (*lex specialis*) nonché nella propria offerta tecnico - economica;
- h) a seguito della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, le singole Amministrazioni Contraenti potranno aderire allo stesso mediante la sottoscrizione di singoli Contratti Attuativi.
- i) il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per AReACom nei confronti del Fornitore salvo quelle allo stesso espressamente riferite, ricomprendendo il presente atto le condizioni contrattuali generali a cui devono riferirsi le singole Amministrazioni Contraenti ai fini della stipula dei successivi Contratti Attuativi. Eventuali differenze tra il valore complessivo dell'Accordo Quadro e il valore effettivamente erogato non potranno in nessun caso essere fonte di alcuna pretesa

risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti dell'Agenzia e/o delle Amministrazioni Contraenti;

- j) il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro, dal bando di gara, dal Capitolato Tecnico, dal Disciplinare di gara e dai relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e dichiara che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'ideale valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE, CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

1. Nell'ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:

- a) **Accordo Quadro:** il presente Atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dall'Agenzia, per conto delle Amministrazioni Contraenti della Regione Abruzzo da una parte, e il Fornitore dall'altra parte, e con il quale quest'ultimo si obbliga ad eseguire, a favore delle Amministrazioni Contraenti, la prestazione appaltata alle condizioni riportate nella *lex specialis*;
- b) **Atti di gara:** il Bando, il Disciplinare di Gara e i relativi allegati, il Capitolato Tecnico e i relativi allegati;
- c) **Conto deposito:** è lo strumento tramite cui il Fornitore e l'Azienda Sanitaria contraente si accordano affinché quest'ultima non sia tenuta a pagare immediatamente la merce ricevuta e abbia la facoltà di restituire ciò che non ha utilizzato;
- d) **Contratto Attuativo:** il contratto con il quale le Amministrazioni Contraenti aderiscono al presente Accordo Quadro e il Fornitore si obbliga ad eseguire a favore delle stesse la prestazione appaltata alle condizioni riportate nella documentazione di gara e nell'offerta tecnica - economica. A tali Contratti verrà data esecuzione tramite singoli **Ordinativi di fornitura**, dove le Amministrazioni Contraenti di volta in volta indicheranno l'effort/ il quantitativo richiesto;

- e) **Contratto estimatorio** (di cui all'art. 1556 c.c): fattispecie giuridica con cui una parte consegna una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca la merce nel termine stabilito. I beni devono essere restituiti nella loro integrità.
- f) **Ordine di fatturazione:** il documento contenente le informazioni necessarie all'emissione della fattura da parte del Fornitore relativamente al materiale protesico presente in conto deposito che è stato utilizzato;
- g) **Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) e Responsabile del Conto Deposito** (di seguito **RCD**): il rappresentante dell'Amministrazione Contraente responsabile dei rapporti tra l'Amministrazione stessa e il Fornitore in merito alla gestione del Contratto Attuativo nonché del Conto Deposito; a tale soggetto verrà demandato di monitorare e controllare la corretta e puntuale esecuzione del Contratto estimatorio, assolvendo il compito sia di gestore dei rapporti con le UU.OO coinvolte nei processi di movimentazione del materiale in Conto Deposito (Farmacie Ospedaliere, Acquisizione beni e Servizi, Gestione Risorse Economico-Finanziarie e Unità Operative aziendali utilizzatrici i DM) sia di rappresentante dell'Amministrazione nei confronti del Fornitore;
- h) **Amministrazioni Contraenti:** le Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo che, sulla base di quanto previsto dalla *lex specialis* di gara, sono legittimate ad utilizzare il presente l'Accordo Quadro e che possono, dunque, sottoscrivere Contratti Attuativi;
- i) **Fornitore:** Operatore Economico che, in qualità di impresa, raggruppamento temporaneo, consorzio di imprese o impresa aderente a contratto di rete, è risultato aggiudicatario della procedura in oggetto e sottoscrive il presente Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, a fornire quanto aggiudicato alle Amministrazioni Contraenti a seguito della stipula da parte degli stessi dei singoli Contratti Attuativi;
- j) **Stazione Appaltante:** AReACom – Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza.

ARTICOLO 2 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ATTI DI GARA

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:
 - a) le premesse, nonché gli atti e documenti ivi richiamati e nel prosieguo del presente Atto;
 - b) il Disciplinare di Gara e i relativi allegati, il Capitolato Tecnico ed i relativi allegati;
 - c) l'offerta tecnica e l'offerta economica del Fornitore;
 - d) la garanzia definitiva.

ARTICOLO 3 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

1. Il presente Accordo Quadro nonché i successivi Contratti Attuativi sono regolati, oltre che dalle clausole del presente Atto:
 - a) dalle disposizioni contenute nella documentazione di gara, nell'offerta tecnica ed economica che costituiscono manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e alle prestazioni contrattuali;
 - b) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
 - c) dal d. lgs 36/2023 (di seguito anche “Codice”) e dalle norme di settore vigenti, ivi inclusa la regolamentazione dettata in materia dalle Autorità pubbliche competenti;
 - d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. I singoli Contratti Attuativi saranno regolati altresì dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro.
3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti di gara prevarranno sull'offerta e sui documenti a qualunque titolo prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Stazione Appaltante.
4. Le clausole dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente

contenuti in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

5. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con esso e i suoi allegati, l'Agenzia e/o le Amministrazioni Contraenti, da un lato, e il Fornitore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti, sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.
6. In ordine all'esecuzione contrattuale, resta nell'esclusiva competenza della Stazione Appaltante, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:
 - la gestione dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara e alla stipula del presente Accordo Quadro;
 - la custodia della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura;
 - la richiesta e custodia del deposito cauzionale definitivo per la quota di competenza;
 - l'applicazione delle penali previste nel presente Accordo Quadro.

Mentre resta nell'esclusiva competenza di ciascuna Amministrazione Contraente:

- la stipula dei successivi Contratti attuativi ed estimatori per la gestione del Conto Deposito,
- la nomina del Responsabile del procedimento per la gestione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 15, comma 15 del d.lgs. 36/2023 e, ove previsto, la nomina del Direttore all'Esecuzione del Contratto ai sensi dell'articolo 112, comma 1, nonché del Responsabile del Conto Deposito;
- l'emissione dei relativi Ordinativi di fornitura in attuazione dei Contratti e la gestione dei processi operativi legati al Conto Deposito;
- la richiesta e custodia del deposito cauzionale definitivo per la quota di competenza;

- la ricezione e la liquidazione delle fatture emesse dal Fornitore;
- la gestione dei rapporti negoziali e dell'eventuale contenzioso, conseguenti all'esecuzione dei Contratti.

ARTICOLO 4 – OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'oggetto del presente Accordo Quadro è la fornitura in Conto Deposito di Stent coronarici occorrenti alle aziende sanitarie della Regione Abruzzo.
2. Unitamente alla fornitura di Stent coronarici il Fornitore dovrà prestare i servizi connessi in quanto servizi ed attività comunque necessarie per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, quali:
 1. la produzione/distribuzione, la fornitura, la consegna dei prodotti offerti e degli accessori eventualmente previsti, nel rispetto delle prescrizioni del Disciplinare di gara e del Capitolato Tecnico;
 2. il trasporto fino al luogo di consegna, compresi carico e scarico;
 3. gestione del processo del Conto Deposito secondo le modalità definite nel contratto attuativo-estimatorio;
 4. formazione e addestramento per il personale;
 5. servizio di supporto ed assistenza.
3. In particolare, con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie Contraenti a prestare tutti i servizi connessi oggetto del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell'Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono nella misura richiesta dalle stesse Aziende Sanitarie contraenti mediante emissione di Ordinativi di fornitura, sino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile per il Lotto 4 pari ad € 2.394.000,00 (duemilionitrecentonovantaquattromila/00) IVA esclusa.
4. Ai fini della determinazione dell'importo massimo spendibile di cui al precedente comma 3, si applicano i prezzi unitari offerti in sede di gara.
5. L'Accordo Quadro ha una durata di **48** mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. Resta inteso che, per durata dell'Accordo Quadro, si intende il periodo entro il quale

le Amministrazioni Contraenti potranno stipulare i relativi Contratti Attuativi. Qualora anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro, il valore dei relativi Contratti Attuativi abbia raggiunto l'importo massimo spendibile dell'Accordo Quadro, questo dovrà considerarsi giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni Contraenti non potranno emettere ulteriori Ordinativi di fornitura.

6. Nel caso di esaurimento, prima del decorso del termine di durata del presente Accordo Quadro, dell'importo massimo spendibile indicato al comma 3 del presente articolo, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo in conformità a quanto previsto dall'articolo 120, comma 9, d.lgs. 36/2023. Sono altresì ammesse le varianti agli Ordinativi di fornitura secondo quanto previsto dall'articolo 120 del d.lgs 36/2023 e s.m.i..

ARTICOLO 5 – UTILIZZO DELL'ACCORDO QUADRO E STIPULA DEI CONTRATTI ATTUATIVI-ESTIMATORI

1. Per poter emettere Ordinativi di fornitura, ciascuna Amministrazione Contraente deve sottoscrivere con il Fornitore un Contratto Attuativo dove sarà indicato il valore della prestazione contrattuale rispetto al fabbisogno di ciascuna Amministrazione.
2. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano l'Accordo Quadro; qualora il Fornitore dia esecuzione a Contratti emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare l'Accordo Quadro, le prestazioni contrattuali non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto dell'Accordo Quadro stesso.
3. I Contratti Attuativi hanno durata massima di 48 mesi e in ogni caso hanno scadenza coincidente con quella dell'Accordo Quadro.
4. Nei medesimi Contratti Attuativi verranno indicate, altresì, le modalità di gestione della fornitura dei dispositivi medici Stent coronarici in conto deposito (fattispecie giuridica del contratto estimatorio di cui all'art. 1556 c.c.)

ARTICOLO 6 –OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Con la stipula dell'Accordo Quadro il Fornitore, per tutto il periodo di vigenza dello stesso:
- a) si obbliga ad eseguire la prestazione oggetto dell'Accordo Quadro nel rispetto di quanto previsto dagli atti di gara e nell'offerta tecnica, fermo restando la conformità a quanto previsto dalla normativa di settore;
 - b) si impegna a farsi carico di tutti gli oneri e rischi relativi al corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali (ivi compresa ogni attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna per il corretto e completo adempimento delle stesse) che, unitamente agli obblighi ed oneri derivanti dagli atti di gara, dall'esecuzione dell'Accordo Quadro, dall'osservanza della normativa di settore nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità, considera remunerati con il corrispettivo contrattuale e che, pertanto, non potrà avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti della Stazione Appaltante e dell'Amministrazione Contraente;
 - c) al fine di garantire un elevato livello nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, si impegna a impiegare personale dotato delle competenze necessarie e in numero adeguato allo svolgimento dell'Appalto;
 - d) si impegna a predisporre tutti gli strumenti e metodologie, comprensive della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio anche in materia di sicurezza e riservatezza e a rispettare, per quanto applicabili, le norme vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - e) si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante nonché le Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
 - f) rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Stazione Appaltante, dalle Amministrazioni Contraenti nonché da terzi autorizzati;
 - g) si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante nonché alle Amministrazioni Contraenti l'aggiornamento di tutte le informazioni fornite per

l'intero periodo di validità dell'Accordo Quadro che possano influire sull'esecuzione delle attività di cui al presente atto;

- h) si impegna a comunicare tempestivamente all'Agenzia e alle Amministrazioni Contraenti le modificazioni negli assetti proprietari, negli organismi tecnici e amministrativi e nella struttura di impresa in generale, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- i) si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- j) si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli dell'eventuale Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento e dal Codice Etico dei dipendenti dell'Amministrazione Contraente, in quanto compatibili, ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta. Il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente contraente sarà messo a disposizione del Fornitore a cura dell'Amministrazione medesima;
- k) si impegna a trasmettere, ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento e del Codice Etico, copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli dell'eventuale Subappaltatore e ad inviare all'Amministrazione Contraente comunicazione dell'avvenuta trasmissione degli stessi.

ARTICOLO 7 – MODALITA' E TERMINI PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

1. Per l'esecuzione della fornitura oggetto d'Appalto, il Fornitore conferma di essere a conoscenza del fatto che non sono previsti quantitativi minimi o importi minimi e non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di ciascun Ordinativo di fornitura deve avvenire in un'unica soluzione, salvo diverso accordo scritto intercorso con l'Amministrazione Contraente.

2. La consegna in Conto Deposito costituente la scorta iniziale deve avvenire entro e non oltre **10 (dieci)** giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta, ovvero entro il termine migliorativo indicato in sede di Offerta, salvo i casi d’urgenza.
3. Le consegne successive alla scorta iniziale, conseguenti all’utilizzo dei DM in conto deposito, devono avvenire entro e non oltre **48 (quarantotto) ore** dal ricevimento dell’Ordinativo di fornitura di reintegro, pena l’applicazione delle penali previste
4. Per le consegne urgenti e laddove espressamente richiesto dalle Amministrazioni Contraenti, il termine di cui al precedente comma 2 è ridotto a **2 (due)** giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta.
5. Nel caso in cui il Fornitore non provveda alla consegna nei termini ordinari previsti, verrà diffidato ad adempiere entro un termine massimo di **24 (ventiquattro)** ore decorso inutilmente il quale le Amministrazioni potranno rivolgersi ad altro Fornitore.
6. Il Fornitore provvede ad emettere documento di trasporto (DDT) che deve obbligatoriamente indicare:
 - a. la causale del conto deposito
 - b. il CIG di gara e numero di lotto;
 - c. la data e il luogo di consegna, corrispondente a quello indicato nell’Ordinativo di fornitura;
 - d. il numero e la data di riferimento dell’Ordinativo di fornitura;
 - e. il Codice Fiscale ovvero la Partita IVA del Fornitore;
 - f. l’elenco dettagliato dei prodotti consegnati con l’indicazione di quanto segue:
 - codice prodotto;
 - descrizione e marca del prodotto e degli eventuali accessori a corredo;
 - denominazione commerciale del prodotto;
 - quantità;
 - numero identificativo del lotto di produzione;
 - eventuali avvertenze o precauzioni particolari;

- data di scadenza.

Le diciture che devono essere obbligatoriamente riportate nel DDT sono le seguenti:

- *DDT di Costituzione Conto Deposito*, ossia il documento di trasporto che deve essere emesso nel momento in cui viene costituito un nuovo conto deposito presso l'azienda sanitaria;
- *DDT di reintegro Conto Deposito a seguito impianto*, ossia il documento di trasporto che viene emesso a seguito di ricezione di un ordine di reintegro da parte dell'azienda sanitaria per utilizzo di DM;
- *DDT di reintegro Conto Deposito a seguito resi*, ossia il documento di trasporto che viene emesso a seguito di resi da parte dell'azienda sanitaria.

I prodotti forniti dovranno avere, al momento della consegna, una validità residua non inferiore a $\frac{2}{3}$ della validità massima. La ditta fornitrice è peraltro impegnata e obbligata a procedere alla sostituzione del materiale, eventualmente in corso di scadenza, senza che ciò determini alcun onere per l'Amministrazione.

ARTICOLO 8 – CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

1. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Stazione Appaltante e all'Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Il Fornitore si obbliga, pertanto, a rispettare tutte le indicazioni operative che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni Contraenti.
3. La Stazione Appaltante e le Amministrazioni Contraenti hanno altresì la facoltà di richiedere al Fornitore informazioni circa l'andamento dell'esecuzione dei contratti ed effettuare tutti gli accertamenti e i controlli ritenuti opportuni, in qualsiasi modalità ed in

ogni momento, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

4. È onere della Stazione Appaltante e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di propria competenza, contestare eventuali inadempimenti e applicare le relative penali nonché di impartire indicazioni operative alle quali il Fornitore è tenuto ad adeguarsi immediatamente.

ARTICOLO 9 - GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo, ha prestato, in base alle disposizioni del disciplinare di gara, una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 117 del Codice, a favore della Stazione Appaltante, pari ad euro 28.728/00 (ventottomilasettecentoventotto/00), importo ridotto ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice, giusta polizza fideiussoria n. 1722.00.27.2799900133 emessa dalla SACA BT SPA in data 24/01/2025.
2. La garanzia, rilasciata in favore dell'Agenzia, opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi e sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro e dai singoli Contratti Attuativi, pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Stazione Appaltante e delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
3. A garanzia delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte dal Fornitore nei confronti delle singole Amministrazioni Contraenti con la stipula dei relativi Contratti Attuativi, il Fornitore medesimo si obbliga fin da ora a prestare ulteriori garanzie definitive nelle modalità e condizioni stabilite nel Disciplinare di gara e ai sensi dell'articolo 117 del Codice.
4. In particolare, le garanzie definitive prestate saranno suddivise come segue:
 - a. a favore della Stazione Appaltante per il 2% dell'importo dovuto ai sensi dell'articolo 117 del Codice, da calcolare sull'importo complessivo dell'Accordo Quadro;

- b. a favore delle singole Amministrazioni Contraenti per il restante 10% dell'importo dovuto ai sensi dell'articolo 117 del Codice, da calcolare sull'importo del singolo Contratto Attuativo.
5. Le cauzioni sono prestate a garanzia di tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli relativi alla mancata stipula dei Contratti Attuativi e quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, per le quali la Stazione Appaltante e le Amministrazioni Contraenti possono rivalersi direttamente sul Fornitore.
6. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Stazione Appaltante e/o delle Amministrazioni Contraenti.

ARTICOLO 10 – INADEMPIMENTI E PENALI

1. Per l'ipotesi in cui, nel corso della esecuzione del contratto, si verifichi a carico del Fornitore l'impossibilità di adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause indipendenti dalla sua volontà e non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, è tenuto a darne comunicazione all'Agenzia e/o all'Amministrazione Contraente nel termine di giorni **5 (cinque)** dall'accadimento, redigendo altresì apposita relazione nella quale sia altresì illustrata l'impossibilità totale o parziale, temporanea o definitiva di adempiere alla prestazione.
2. Nell'ipotesi di cui al punto precedente, il Fornitore fornisce adeguati elementi probatori ed esplicativi con particolare riferimento all'impegno profuso per evitare o superare la causa impedita e per mitigare gli effetti negativi dell'impossibilità o della sua durata.
3. L'Agenzia valuta la relazione nel termine di giorni **30 (trenta)** dalla ricezione. Nel corso della valutazione, l'appalto è cautelativamente sospeso e/o non decorrono i termini contrattuali ma, ove l'Agenzia rigetti la richiesta, il termine per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali decorre nuovamente per il Fornitore dal giorno della ricezione della comunicazione di cui al precedente comma, in caso di ritardo rispetto al termine contrattuale, sono dovute le penali di cui al Capitolato Tecnico.

4. Le eventuali decadenze o penali per omesso o ritardato adempimento non si applicano qualora l'Agenzia accolga la richiesta del Fornitore. Nel caso in cui ricorra una situazione di forza maggiore, il Fornitore – oltre ad essere tenuto a darne comunicazione all'Agenzia e/o all'Amministrazione Contraente, può formulare domanda di sospensione del contratto per la durata dell'impossibilità dell'esecuzione, fornendo contestualmente le risultanze probatorie dell'evento impeditivo nonché la prova ulteriore dell'imprevedibilità dello stesso e l'analisi dei costi che dimostrino un aggravio economico nell'esecuzione dell'appalto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano cause di forza maggiore l'indisponibilità di materie prime causata da una emergenza sanitaria (es. pandemia) che impedisca la consegna di prodotti costituenti l'oggetto dell'appalto ovvero di componenti indispensabili per l'esecuzione dello stesso, lo scoppio improvviso di un conflitto, la sovversione dell'ordine democratico in un Paese dal quale il Fornitore aveva previsto di approvvigionarsi per l'esecuzione del contratto, etc. In ogni caso, perché siano qualificati come cause di forza maggiore, deve trattarsi di eventi estranei, imprevisi ed imprevedibili alla sfera di controllo.

5. Nelle ipotesi di cui sopra, qualora l'Agenzia accolga la domanda di sospensione, ne dà comunicazione all'Amministrazione Contraente nei cui confronti la prestazione deve essere eseguita, perché adotti gli opportuni provvedimenti.
6. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, successivamente all'accettazione della sospensione da parte dell'Agenzia può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione del contratto. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
7. L'Agenzia può concedere al Fornitore una sospensione della durata massima di mesi **6 (sei)**, tenuto conto dell'interesse dell'Amministrazione Contraente nei cui confronti l'appalto è eseguito ad acquisire l'oggetto del contratto medesimo, della possibilità di ottenere altrimenti la prestazione e, infine, delle eventuali, peculiari regole cui i fondi utilizzati per l'appalto sono soggetti. Decorso il periodo di sospensione – ove permanga

l'impossibilità dell'adempimento della prestazione - l'Agenzia e/o l'Amministrazione Contraente si riserva di rinegoziare il valore del contratto, ove l'evento abbia determinato semplicemente un aumento dei prezzi dei materiali/servizi da erogarsi ed ove ciò sia possibile tenuto conto del Quadro economico dell'appalto e della volontà dell'Ente per cui l'appalto viene eseguito.

8. La rinegoziazione del contratto ha luogo in tutti i casi in cui la prestazione del Fornitore non possa essere sospesa per ragioni di pubblica incolumità e/o di pubblico servizio ovvero per il rischio di perdita di finanziamenti, ferma restando la necessità di indicare, all'atto della rinegoziazione, la relativa copertura economica.
9. Nel caso in cui la rinegoziazione del contratto non sia possibile per qualsivoglia ragione, il contratto viene risolto per eccessiva onerosità della prestazione ed ove il Fornitore abbia ricevuto l'anticipazione è tenuto a restituire il corrispettivo già ricevuto, se eccedente rispetto a quanto eventualmente eseguito prima che abbia formulato la richiesta di cui al primo periodo.
10. Resta ferma la facoltà dell'Agenzia e dell'Amministrazione Contraente per cui l'appalto viene eseguito di risolvere il contratto qualora gli stessi non siano disponibili, in relazione all'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'appalto, a ricevere una esecuzione parziale delle prestazioni, cui il Fornitore è in grado di far fronte. In tali casi, l'Agenzia, d'accordo con l'Amministrazione Contraente per cui l'appalto viene eseguito, recede dal contratto senza che al Fornitore sia dovuto nulla di più di quanto gli spetti per le prestazioni che siano state eventualmente già eseguite.
11. Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora non vengano rispettate le prescrizioni previste nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta tecnica, ciascuna Amministrazione Contraente potrà applicare penalità secondo quanto disposto nello stesso, come di seguito riportate:
 - a) in caso di ritardo nella consegna della fornitura rispetto al termine massimo stabilito negli atti, ovvero rispetto ai diversi termini pattuiti espressamente, per ogni giorno lavorativo di ritardo l'Amministrazione Contraente potrà applicare una penale pari all'**1 per mille** del valore dell'Ordinativo di fornitura, ai sensi dell'art. 126 del Codice, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
 - b) in caso di ritardo per il ritiro e sostituzione del prodotto contestato, e per difformità

qualitativa e quantitativa rispetto al termine massimo stabilito negli atti, per ogni giorno lavorativo di ritardo l'Amministrazione Contraente potrà applicare una penale pari allo **0,5 per mille** del valore dell'ordinativo di fornitura oggetto di contestazione, ai sensi dell'art. 126 del Codice fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

Si specifica inoltre che in caso di mancato ritiro dei prodotti non conformi da parte del fornitore, trascorso il termine indicato negli atti, l'Amministrazione Contraente potrà procedere al re-invio dei prodotti e all'addebito di ogni spesa sostenuta al fornitore.

- c) in caso di inadempimento o ritardo nella consegna della reportistica richiesta al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti l'Amministrazione Contraente potrà applicare una penale pari a **100,00 €**.
- d) in caso di mancanza di messa a disposizione delle apparecchiature e campionatura necessari alla formazione da mettere a disposizione degli operatori sanitari, per ogni evento di formazione nel quale non sono presenti attrezzatura e campionatura, l'Amministrazione Contraente potrà applicare una penale pari al **0,5 per mille** dell'ultimo Ordinato di Fornitura.
- e) in caso di indisponibilità del servizio di supporto e assistenza, per ogni giorno di indisponibilità del servizio rispetto ai termini previsti l'Amministrazione Contraente potrà applicare una penale pari a **1.000,00 €**.

12. Ferma restando l'applicazione delle penalità, sopra riportate, l'Agenzia, in caso di inadempimento da parte del Fornitore ha facoltà di commettere la fornitura ad altri, in danno dell'Operatore inadempiente. Qualora l'Amministrazione contraente proceda con l'esecuzione in danno, approvvigionandosi sul libero mercato, la penale è dovuta sino al giorno della consegna del prodotto acquistato sul libero mercato.

13. Gli eventuali inadempimenti contrattuali dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall'Agenzia o dalla singola Amministrazione Contraente e, in tal caso, comunicati per conoscenza all'Agenzia. L'Aggiudicatario potrà controdedurre per iscritto all'Ente medesimo entro il termine massimo di **5 (cinque)** giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio

dell'Ente Contraente, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Capitolato Tecnico a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

14. La penale verrà detratta dall'importo della fattura relativa al periodo in cui si sono verificate le inadempienze attraverso la richiesta di emissione di nota di credito.

Nel caso in cui i corrispettivi liquidabili all'appaltatore non fossero sufficienti a coprire l'ammontare delle penali, le Aziende Contraenti si rivarranno sul deposito cauzionale definitivo.

15. Ciascuna Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale; in ogni caso l'applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
16. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al punto precedente comporterà la risoluzione di diritto del Contratto attuativo e/o dell'Accordo Quadro per grave ritardo. In tal caso l'Agenzia e/o l'Amministrazione Contraente avrà la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per risarcimento del danno.
17. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel Capitolato Tecnico, non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ARTICOLO 11 – CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Amministrazione Contraente al Fornitore in forza dei Contratti attuativi sarà determinato sulla base dei prezzi indicati in sede di gara nell'Offerta economica.
2. I predetti corrispettivi sono dovuti e si riferiscono alla prestazione eseguita a perfetta regola d'arte dal Fornitore nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

3. Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, fatta eccezione per quanto previsto dai successivi artt.12 e 14.
4. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. L'Amministrazione Contraente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della prestazione, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (articolo 1460 c.c.).
5. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la prestazione e, comunque, le attività previste nei singoli Contratti Attuativi; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il singolo Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC, dalle Amministrazioni Contraenti.
6. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente comma 1 è effettuato dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente atto. L'emissione delle fatture avverrà con cadenza mensile;
7. Le fatture, intestate alle singole Amministrazioni Contraenti, dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013 e contenere almeno i seguenti dati:
 - a. il riferimento al presente Accordo Quadro e al singolo Contratto Attuativo, nonché all'eventuale Ordinativo di fornitura;

- b. il CIG dell'Accordo Quadro e il CIG derivato del singolo Contratto;
 - c. il riferimento alle prestazioni cui si riferisce e ai relativi prezzi.
8. Le Amministrazioni Contraenti possono concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
9. In sede di stipula del Contratto attuativo, le Amministrazioni dovranno applicare sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % - ai sensi dell'articolo 11, comma 6 del d.lgs. 36/2023 – da liquidare dalle stesse solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
10. Il pagamento del corrispettivo dovuto da ciascuna Amministrazione Contraente al Fornitore in forza dei Contratti Attuativi sarà disposto, successivamente alla verifica della corretta esecuzione della prestazione contrattuale.
11. Rimane inteso che l'Amministrazione, prima di procedere al pagamento del corrispettivo della singola fattura, acquisirà di ufficio il D.U.R.C.
12. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente di cui al successivo articolo 13.
13. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito indicate nel presente Accordo Quadro; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
13. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura.
14. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge.

ARTICOLO 12 - REVISIONE PREZZI

1. I corrispettivi di cui al precedente articolo potranno essere oggetto di revisione contrattuale nelle modalità di cui all' art. 60 del Codice.
2. A partire dalla seconda annualità contrattuale, i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, del tasso d'inflazione annuale rilevato dell'ISTAT, delle tabelle ministeriali del costo del lavoro CCNL di Categoria, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.
3. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5% rispetto al prezzo originario ed opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.
4. La revisione dei prezzi può essere richiesta all'Agenzia una sola volta per ciascuna annualità decorrente dalla data di avvio della fornitura.

ARTICOLO 13 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'articolo 3 della l. 136/2010, presso cui i pagamenti dovranno essere effettuati è il seguente:
 - Banca POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Fil. Chieti Scalo:
IBAN IT 45 K 05387 15501 000000533684
 - Banca NAZIONALE DEL LAVORO Fil. Chieti Scalo:
IBAN IT 19 V 01005 15501 000000002963
 - Banca POPOLARE DI BARI (TERCAS) Fil. Chieti Scalo:
IBAN IT 68 P 05424 15500 000000104019

2. Il Fornitore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante e all'Amministrazione Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto.
3. Il Fornitore si impegna inoltre a comunicare, entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto, le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.
4. La Stazione Appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, l'Accordo Quadro nell'ipotesi in cui le transazioni relative ai Contratti siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della suddetta Legge e del Decreto-legge 12 novembre 2010 n. 187.
5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta degli stessi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine, ciascuna Amministrazione Contraente verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione all'Agenzia e alla Prefettura di competenza.
7. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

8. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante, alle Amministrazioni Contraenti e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione stessa.
9. Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare un conto corrente dedicato nonché ad anticipare i pagamenti, mediante bonifico bancario o postale, sul conto corrente dedicato del Fornitore riportando il CIG dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 14 - RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all'inadempimento, dall'Agenzia e/o dall'Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza, ciascuna di queste ultime avrà la facoltà di considerare risolti di diritto l'Accordo Quadro e/o il relativo Contratto Attuativo e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 122 del d.lgs. 36/2023, l'Agenzia e le Amministrazioni Contraenti possono risolvere di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli Contratti Attuativi nei seguenti casi:
 - a) qualora sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del Codice;

- b) non veridicità delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita dei requisiti previsti dalla documentazione di gara;
 - c) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - d) frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
 - e) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - f) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - g) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
 - h) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010;
 - i) nei casi previsti dall'Articolo 13 "Tracciabilità dei flussi finanziari";
 - j) nei casi di cui all'Articolo 22 "Trattamento dei dati personali e Riservatezza";
 - k) nei casi di cui all'Articolo 16 "Subappalto".
3. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 122 del d.lgs. 36/2023, l'Agenzia, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma, può risolvere di diritto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, l'Accordo Quadro nei seguenti casi:
- a) nel caso in cui almeno 3 (tre) Amministrazioni Contraenti abbiano risolto il proprio Contratto Attuativo ai sensi dei precedenti commi 1 e 2;
 - b) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
4. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti Attuativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro stesso. In tal caso

il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.

5. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o del Contratto Attuativo, l'Agenzia e/o le Amministrazioni Contraenti hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del Contratto risolto.
6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o dell'Agenzia al risarcimento dell'ulteriore danno.

ARTICOLO 15 - RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall'articolo 123 del d.lgs. 36/2023, l'Agenzia e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o dai singoli Contratti Attuativi in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, decorsi i quali l'Amministrazione Contraente e/o l'Agenzia prende in consegna servizi e/o forniture per verificarne la regolarità.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

- b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - c) qualora taluno dei componenti: l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore, siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - d) gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi d.lgs. 81/2008;
 - e) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro e/o ogni singolo contratto.
3. Si conviene altresì che le singole Amministrazioni Contraenti, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal Contratto Attuativo nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo Contratto Attuativo. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.
4. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.
5. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.
6. Qualora AReACom receda dall'Accordo Quadro ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi Contratti Attuativi da parte delle Amministrazioni Contraenti e le stesse potranno a loro volta recedere dai singoli Contratti

già emessi, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 4 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

ARTICOLO 16 - SUBAPPALTO

1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. AMMISSIBILITÀ DELLA CESSIONE DEI CREDITI

1. Ai sensi dell'art. 119, comma 1 del Codice, l'Accordo Quadro non può essere ceduto pena di nullità, fatte salve specifiche situazioni adeguatamente documentate dal Fornitore:
 - a) in caso di cessione, gli atti non hanno singolarmente effetto nei confronti della Stazione Appaltante fino a che il cessionario non abbia proceduto nei confronti di essa a mezzo PEC alle comunicazioni previste dalla normativa vigente e il soggetto risultante dall'avvenuta cessione non abbia documentato, il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Disciplinare di gara, in accordo al Codice.
 - b) nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove non risultino sussistere i requisiti di cui alla lettera a).
 - c) in assenza delle comunicazioni e in caso di violazione di detto divieto, l'Agenzia e le Amministrazioni Contraenti, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l'Accordo Quadro ed il Contratto Attuativo. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici ai sensi dell'art. 120 comma 12 del Codice.

2. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all'indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all'effettuazione dei pagamenti al Fornitore cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità sui conti correnti dedicati. È fatta salva e impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Operatore stesso anche in relazione ad ordinativi di fornitura diversi.
3. L'Agenzia si riserva di valutare eventuali deroghe a fronte di specifiche situazioni.

ARTICOLO 19 – REFERENTI E COMUNICAZIONI

1. Fermo restando l'obbligo del Fornitore di trasmettere sempre per conoscenza all'Agenzia ogni comunicazione inviata (direttamente o indirettamente, attraverso altri soggetti, come ad esempio una società di recupero crediti) all'Amministrazione Contraente, fatte salve le ipotesi in cui le modalità di trasmissione delle comunicazioni sono già definite negli atti di gara o dalla legge, le Parti si scambieranno le comunicazioni inerenti l'esecuzione del presente Accordo Quadro e i Contratti Attuativi facendo riferimento esclusivamente ai referenti ai recapiti indicati a seguire:
 - AREACOM : direzione@pec.areacom.eu
 - PEC Fornitore : intermedix@pec.intermedix.it

ARTICOLO 20 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali (ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo) ad eccezione di quelli che fanno carico all'Agenzia e alle Amministrazioni Contraenti per legge, ivi incluse le spese di rimborso pro quota dei costi per la pubblicazione di cui all'art. 225 comma 1 del Codice (*quando presenti*) e le eventuali spese di registrazione del Contratto. Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.
2. Il Fornitore dichiara che la fornitura è effettuata nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che è tenuto a versare, con diritto di

rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ARTICOLO 21 - FORO COMPETENTE

1. Per le controversie relative ai rapporti tra le Parti è competente in via esclusiva il Foro di L'Aquila. Tutte le controversie derivanti dai rapporti tra il Fornitore e le singole Amministrazioni Contraenti sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di competenza dell'ambito territoriale in cui opera l'Amministrazione Contraente.

ARTICOLO 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA

1. Con la stipula del presente Accordo Quadro il Fornitore dichiara di avere preso visione delle informazioni indicate nella documentazione di gara circa il trattamento dei dati personali.
2. L'Agenzia si impegna a improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE n. 679/2016 in materia di privacy, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza – Regione Abruzzo (AReACom) con sede legale in L'Aquila (AQ), alla Via Leonardo da Vinci, 6 – PEC: direzione@pec.areacom.eu.

ARTICOLO 23 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare

specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo Quadro, si rinvia alla normativa vigente in materia.

_____, lì _____

AReACom – Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza

f.to digitalmente

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante dell'Operatore Economico, come meglio specificato in epigrafe, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le disposizioni contrattuali contenute nei paragrafi della presente Accordo Quadro e dichiara di accettarle ed approvarle specificamente con la sottoscrizione in calce.

_____, lì _____

Il Fornitore

f.to digitalmente